



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro

VIA MAZZINI N.2 – CAP 08020

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

Prot.n.1128 del 23/05/2011

Albo n.80 del 24/05/2011

ORDINANZA N. 8 DEL 23/05/2011

OGGETTO: DIVIETO DI DEPOSITO E ABBANDONO DI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto “porta a porta”;

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state ampiamente pubblicizzate ed assimilate dalla gran parte dei cittadini anche attraverso la consegna di appositi opuscoli;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato il permanere dell’abbandono di rifiuti di vario genere, nei pressi ed in adiacenza di contenitori per la raccolta dell’alluminio, del vetro e della carta (dislocati in vari punti del territorio comunale), nonché lungo le strade (urbane ed extraurbane), le pertinenze stradali, i terreni e gli spazi pubblici e privati;

ATTESO che l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere per le strade, le pertinenze stradali, i terreni e gli spazi pubblici e privati, oltre a provocare un danno all’immagine del Comune, costituisce anche potenziale fonte di pericolo per la salute dei cittadini e per l’igiene oltre che del centro abitato, anche del territorio comunale;

ATTESO che a seguito di verifiche effettuate si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di giardini e aree verdi, potature di alberi, rifiuti organici e vegetali, beni durevoli di origine domestica);

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’Ambiente ed all’Igiene e Sanità Pubblica;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l’abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTI gli articoli 29 (abbandono di rifiuti) e 46 (sistema sanzionatorio) del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei R.R.S.S.U.U approvato con delibera C.C. n.34 del 21/12/2004;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. “Modifiche al sistema penale”;

VISTO l’articolo 198 (poteri di controllo e sostitutivi) e l’articolo 255 (abbandono di rifiuti) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Testo Unico Ambiente”;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico E.E.L.L." come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 125/2008, che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO, altresì, il D.M. 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze da parte del Sindaco;

ATTESO che, tra l'altro, è previsto che il Sindaco intervenga nelle situazioni che "...determinano lo scadimento della qualità urbana...";

ORDINA

è fatto divieto assoluto di abbandonare nelle aree pubbliche, soggette ad uso pubblico e/o private (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto, terreni privati, cave etc.), nonché di immettere nelle acque superficiali o sotterranee qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso;

DETERMINA

*l'abbandono di rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 105,00 (centocinque) a EURO 620,00 (seicentoventi), se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 (venticinque) a EURO 155 (centocinquantacinque)

*il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori è equiparato all'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 (venticinque) a EURO 155 (centocinquantacinque)

*il conferimento scorretto e/o l'uso improprio dei contenitori è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 39,00 (trentanove) a EURO 310,00 (trecentodieci);

*la dispersione dei rifiuti e la mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 26,00 (ventisei) a EURO 207,00 (duecentosette);

AVVERTE

* è fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche contemplanti sanzioni penali

* nel caso di reiterazione dell'illecito amministrativo la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 2008 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ;

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza al Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, al Comandante della Polizia Municipale, al Segretario Comunale ed inserita nel sito del Comune;

Copia della presente viene trasmessa altresì alla locale Stazione C.C. perché ne verifichi l'adempimento.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esatta applicazione della presente ordinanza.

Ollolai 23/05/2011

IL SINDACO
F.to Marco Walter Columbu